

Nota di commento alla
Sentenza n. 101/2026 della C.G.T. di Primo Grado di Lecce - Sez. 01

Cari Amici,

segnalo in allegato la recente **sentenza n. 101/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce – Sezione 01** – che, in accoglimento di tutte le mie eccezioni di diritto e di merito, ha totalmente accolto il mio ricorso ed ha annullato un avviso di accertamento notificato ad una società alberghiera salentina, con condanna dell’Agenzia delle Entrate di Lecce al pagamento delle spese di giudizio in mio favore.

In particolare, il Primo Collegio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce (Presidente: Dr. Bottazzi Cosimo, Giudice relatore: Falconieri Walter e Giudice: Esposito Antonio Francesco), ha esaminato il ricorso presentato da una società alberghiera salentina contro un avviso di accertamento anno d’imposta 2018 (per un totale da pagare di euro 150.000) emesso dall’Agenzia delle Entrate di Lecce e relativo a fatture per servizi alberghieri forniti da una società cooperativa.

Più nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la validità delle fatture per operazioni ritenute inesistenti, sostenendo che il contratto di appalto di servizi alberghieri stipulato tra le due società celasse, in realtà, una somministrazione illecita di manodopera, poiché la cooperativa sarebbe stata priva dei mezzi e della struttura necessari per eseguire le prestazioni.

Con il ricorso introduttivo la società contribuente ha sollevato varie eccezioni, tra cui la decadenza dei termini di accertamento, la nullità dell’avviso per difetto di motivazione, la violazione dell’onere della prova e l’infondatezza nel merito dell’atto impugnato, con la dovuta documentazione.

I Giudici di primo grado hanno ritenuto infondate tutte le eccezioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate, esaminando prioritariamente la questione centrale inerente la qualificazione giuridica del contratto di appalto, e richiamando a supporto la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la distinzione tra appalto genuino e somministrazione di manodopera si basa sull’autonomia organizzativa e gestionale dell’appaltatore.

Nel caso di specie, infatti, la documentazione prodotta dalla società contribuente ha dimostrato che il contratto era un vero appalto di servizi "labour intensive" e che non vi erano elementi sufficienti per considerare le operazioni inesistenti o per attribuire il potere direttivo al committente.

Inoltre, per i Giudici di primo grado l’Amministrazione finanziaria non ha provato la consapevolezza della società ricorrente circa l’eventuale mancanza di mezzi e struttura da parte della cooperativa.

Di conseguenza, la Corte ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato e condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.

Allegati:

- **Sentenza n. 101/2026 della C.G.T. di Primo Grado di Lecce - Sez. 01.**

Lecce, 21 gennaio 2026

Avv. Maurizio Villani

**Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione
www.studiotributariovillani.it
E-mail: avvocato@studiotributariovillani.it
Pec: avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it**

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
WALTER FALCONIERI



Sentenza n. 101/2026
Depositata il 20/01/2026
Il Segretario
GIOVANNA DE IACO

Il Presidente
COSIMO BOTTAZZI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

BOTTAZZI COSIMO, Presidente
FALCONIERI WALTER, Relatore
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice

in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1054/2025 depositato il 07/05/2025

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

Maurizio Villani - VLLMRZ50P24E506Z

Rappresentato da [REDACTED] - [REDACTED]

Rappresentante difeso da

Maurizio Villani - VLLMRZ50P24E506Z

ed elettivamente domiciliato presso avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE

elettivamente domiciliato presso dp.lecce@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [REDACTED] IRAP 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2167/2025 depositato il 04/12/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████, come legalmente rappresentata, ha impugnato l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe, dell'importo di € 132.098,89 (comprensivo di sanzioni e interessi), relativo all'anno d'imposta 2018, notificato dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Lecce- il 03/03/2025, con il quale l'Ufficio ha contestato l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da ██████████ -società cooperativa- nell'ambito di un contratto d'appalto di servizi alberghieri dissimulante un'illecita somministrazione di manodopera, in quanto tale cooperativa risultava priva sia dei mezzi che della struttura necessari al conseguimento delle prestazioni pattuite.

Ha eccepito l'intervenuta decadenza dal potere impositivo per decorso dei termini di accertamento per l'anno d'imposta 2018; la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione; la violazione dell'onere della prova, incombente sull'amministrazione finanziaria; l'infondatezza nel merito dell'atto impugnato; illegittimità delle sanzioni e, in subordine, ha chiesto la rideterminazione delle sanzioni alla luce del D.Lgs. 87/2024.

La ricorrente ha altresì prodotto ulteriori memorie illustrative alle quali ha allegato pronunce di questa stessa Corte—altra sezione- con le quali è stato accolto il ricorso promosso dalla stessa contribuente, sulla medesima questione oggetto del presente giudizio, in relazione all'anno d'imposta 2019, ed altre decisioni di merito e di legittimità inerenti la medesima questione giuridica.

L'A.F., costituitasi, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per eccessiva frammentazione e farraginosità, ha contestato l'ex adverso dedotto ed ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese di causa.

All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare dell'Ufficio convenuto è totalmente destituita di fondamento e gratuitamente pretestuosa. Le censure di parte ricorrente, invero, sono sviluppate ed esposte in modo sintatticamente chiaro ed organico, tutt'altro che prolisso, con l'utilizzo di schemi e sommario per facilitarne la lettura e la comprensione, rispettando i limiti di lunghezza imposti dal processo telematico.

Parimenti infondata è l'eccezione di parte ricorrente sulla pretesa intervenuta decadenza dal potere impositivo per decorso dei termini di accertamento per l'anno d'imposta 2018 atteso che, come evidenziato dalla difesa dell'Ufficio, l'avviso è stato preceduto dalla notifica dello schema d'atto, il 21/11/2024, pertanto è da applicarsi la proroga ex art. 6-bis, comma terzo, della legge 27 luglio 2000 n. 212, che espressamente statuisce che *"Se la scadenza di tale termine (per controdeduzioni del contribuente allo schema d'atto) è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio"*.

Ciò premesso, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, si ritiene di far ricorso al principio della c.d. *"ragione più liquida"* che consente di determinare l'ordine di disamina delle questioni (Cass. SS. UU. Ord. N. 23542/2015 e n. 23531/2016). Alla luce di tale criterio deve preliminarmente esaminarsi la censura attinente al merito ed alla qualificazione giuridica del supposto contratto intercorso tra la ricorrente e la società fornitrice, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio.

È stato evidenziato dalla ricorrente che sulla medesima questione oggetto del presente giudizio, ossia:

- genuinità del contratto di appalto posto in essere da ██████████ Soc. Coop.;
- effettività delle operazioni rese da ██████████ Soc. Coop.;
- sussistenza di un'autonoma organizzazione, dei mezzi nonché della struttura necessari al conseguimento delle prestazioni pattuite con Zen Tourist Soc. Coop.;

si è già pronunciata questa Corte, sia in primo che in secondo grado, con sentenze favorevoli alle società contribuenti (committenti) che avevano dedotto costi e detratto l'IVA sulle fatture emesse da ██████████ Soc. Coop. e da altre società similari.

Questa Corte ritiene di condividere pienamente tale orientamento sottolineando, in punto di diritto, che in virtù dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 *"il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa"*. La sussistenza dell'appalto c.d. "genuino" è dunque identificata, secondo una approfondita ricostruzione effettuata in più occasioni dalla Corte di Cassazione (cfr. Ord. n.18808 del 28 luglio 2017), dalla combinazione dell'indice dell'assunzione del rischio d'impresa e di quello dell'etero direzione, con rilievo preminente attribuito a quest'ultimo elemento; con l'ulteriore precisazione che negli appalti cd. "leggeri" in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista un'effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. civ., n. 21413 del 2019). Invero il requisito della *"organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore"*, previsto dal citato art. 29 del D.lgs. n.276/2003, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche solo nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass. n. 30694 del 2018).

Ciò premesso si rileva che l'Agenzia delle entrate ha fondato il proprio accertamento sulla base della erronea qualificazione giuridica del contratto sottoscritto tra la ricorrente e la ██████████ Soc. Coop. in quanto le prestazioni di servizi fatturate dalla predetta società fornitrice sono state considerate riconducibili ad operazioni giuridicamente inesistenti, in quanto asseritamente celanti un'illegittima somministrazione di manodopera fittiziamente configurata come appalto di servizi.

In merito si osserva che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta a dettagliare in modo adeguatamente specifico gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro; l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente; l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto quella svolta dei dipendenti del committente; la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; l'organizzazione dell'attività da parte del committente.

In particolare, per quel che attiene alla gestione del personale lavorativo, la C.S. ha di recente ribadito che: *"Il discrimine tra appalto di servizi e mera somministrazione di manodopera è ravvisabile nel potere di direzione e di organizzazione del personale che caratterizza la seconda. Pertanto, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell' articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma*

organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente' (Cass. pen, III, 27.1.2022, n. 16302).

Nel caso di specie emerge dalla documentazione in atti che la ricorrente ha stipulato un contratto d'appalto (labour intensive), intendendosi per tale quello <<in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro>> e che il contratto intercorso tra le parti assume senz'altro natura giuridica di appalto di servizi.

Viceversa, la tesi dell'Amministrazione - secondo cui si tratterebbe di somministrazione di manodopera - è rimasta priva di prova: la valutazione dell'Amministrazione, invero, appare effettuata in base ad una superficiale lettura del supposto contratto e ad elementi di natura esclusivamente cartolare, senza tener conto della cospicua documentazione prodotta dalla contribuente a seguito della notifica dello schema d'atto e delle risultanze dell'accesso ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro effettuato presso la Zen Tourist il 14/06/2018. Nè risulta minimamente provato che nel caso di specie *il potere direttivo e organizzativo fosse interamente affidato al formale committente.*

Ciò posto, inoltre, per quanto attiene la prova della consapevolezza della ricorrente, osserva la Corte che gli elementi evidenziati nell'avviso di accertamento non consentono di affermare che la società contribuente, facendo uso dell'ordinaria diligenza, sarebbe stata in grado di avere contezza che la Soc Coop [REDACTED] risultasse priva sia dei mezzi sia della struttura.

Inoltre non sono emersi elementi sufficienti a dimostrare l'inesistenza delle operazioni relative alle fatture contestate nel presente procedimento, soprattutto a fronte della documentazione correlata, la quale consente di ritenere che le operazioni ritenute fittizie siano state, al contrario, effettivamente poste in essere.

Nella fattispecie concreta in esame, gli elementi presuntivi indiziari invocati dall'Ufficio, che hanno motivato l'avviso impugnato, non sono idonei a conferire agli stessi la rilevanza probatoria richiesta, ossia l'oggettiva fittizietà del fornitore. A tanto la Corte è pervenuta al termine della valutazione complessiva di tutti gli elementi documentali e della circostanze sottoposte al suo esame, sia quelli provenienti dall'Amministrazione finanziaria sia quelli della contribuente.

Per i motivi innanzi esposti, in accoglimento del ricorso, la Corte annulla l'atto impugnato con condanna alle spese della parte soccombente, come liquidate nel dispositivo.

L'accoglimento del descritto motivo comporta l'assorbimento di ogni altro motivo dedotto dalle parti.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Lecce alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in €. 2.500,00 oltre al rimborso del contributo unificato ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore, Avv. Maurizio Villani.